

STATUTO

Della Associazione "A.I.L.U.N." con sede in Nuoro.

Con le modifiche deliberate dall'Assemblea del 16 maggio 1988

art. 1

E' costituita in Nuoro la "Associazione per l'Istituzione della Libera Università Nuorese", più brevemente denominata "A.I.L.U.N."

art. 2

SCOPO

Scopo dell'Associazione è promuovere e diffondere i valori della imprenditorialità e della managerialità in Sardegna all'interno di un contesto culturale di studi superiori, in cui sia assicurato, nella massima indipendenza, il più aperto confronto delle idee e la libertà di ricerca.

Tale obiettivo viene perseguito principalmente concorrendo al reperimento delle risorse finanziarie, materiali e professionali necessarie per l'istituzione della Università a Nuoro, per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali e per lo svolgimento dei suoi programmi.

L'Associazione può inoltre promuovere, in una logica di formazione permanente, iniziative formative post-laurea e di ricerca, anche al fine di venire incontro alle crescenti esigenze di costante miglioramento culturale e professionale del management pubblico e privato destinato ad operare in un sistema socio-economico fortemente dinamico ed aperto alla competitività internazionale nonché degli operatori culturali e dei liberi professionisti. Dall'attività dell'Associazione è escluso ogni fine di lucro.

art. 3

COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

Compiti dell'Associazione sono:

- 1) concorrere a determinare le condizioni per l'istituzione dell'Università a Nuoro ed a reperire le risorse materiali e professionali necessarie allo sviluppo ed al miglioramento dei programmi di insegnamento e di ricerca della stessa Università.
- 2) indicare gli orientamenti culturali, professionali ed organizzativi in aderenza al progetto di formazione manageriale che è all'origine dell'intervento nella Università dell'imprenditoria pubblica e privata.
- 3) intervenire nella promozione e nella gestione di iniziative e programmi collaterali all'Università, che concorrono al perseguimento del fini istituzionali.

art. 4

FABBISOGNI FINANZIARI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da una somma in contanti non inferiore a L. 30.000.000, costituita dai Soci a titolo di prima dotazione dell'Associazione stessa.

I costituenti dichiarano espressamente che la dotazione di cui sopra è sottoposta alle condizioni del legale riconoscimento di Ente Morale.

Al fabbisogno finanziario fissato anno per anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, si provvede oltreché con i proventi del patrimonio, con entrate costituite da:

- 1) versamenti dei Soci (contributi ordinari e straordinari)
- 2) altri contributi di terzi a qualsiasi titolo;
- 3) donazioni, lasciti, altre liberalità;
- 4) mezzi propri.

I contributi di cui al punto 1 non saranno complessivamente inferiori a 50 milioni per anno.

I contributi vanno versati alla Associazione.

I contributi vanno utilizzati unicamente per il raggiungimento dei fini statutari.

art. 5

ASSOCIATI

- 1) Soci Fondatori: Persone o aziende, nelle persone dei rappresentanti legali o loro delegati, che condividendo le finalità dell'Associazione e avendo partecipato alla costituzione della stessa, si siano assunti l'impegno morale di sostenere con sufficiente continuità, mediante il versamento di un significativo contributo annuo le attività dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci Fondatori potrà successivamente riconoscere la stessa qualifica anche ad altri associati in funzione dell'ammontare del contributo sottoscritto, della durata dell'impegno di contribuzione assunto e/o della particolare disponibilità dimostrata nei confronti dell'Associazione.
- 2) Soci Sostenitori: tutte le persone e le imprese, nelle persone dei rappresentanti legali o loro delegati, che abbiano sottoscritto una quota non inferiore alla unità minima di contribuzione fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo, e che si sentano moralmente impegnati a versare tale quota in maniera continuativa.
- 3) Soci Aggregati: tutti gli Enti, le persone e le imprese, nelle persone dei rappresentanti legali o loro delegati, che abbiano sottoscritto una quota inferiore alla unità, senza impegno di continuità. I Soci Fondatori e Sostenitori partecipano di diritto alle Assemblee Generali e dispongono di un voto pro capite. I Soci Aggregati partecipano alle Assemblee con funzioni consultive senza diritto al voto.

art. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente esecutivo con funzioni vicarie;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

art. 7

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci è ordinaria o straordinaria ed è formata da tutti i Soci o loro qualificati rappresentanti, secondo quanto fissato dall'articolo 5. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente esecutivo con funzioni vicarie.

L'Assemblea ha tutti i poteri.

L'Assemblea Generale dei Soci in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti, anche per delega, la metà più uno dei Soci e delibera in maggioranza semplice dei presenti.

In seconda convocazione, da indirsi con un intervallo minimo di un'ora dalla prima convocazione, è validamente costituita se è presente, anche per delega, almeno un terzo dei Soci e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, l'attribuzione della qualità di Socio Fondatore e lo scioglimento dell'Associazione, è sempre necessaria per la costituzione dell'Assemblea la presenza anche per delega, dei tre quinti dei Soci e per le votazioni la maggioranza dei tre quinti dei presenti.

Per tali deliberazioni a comporre i quorum di costituzione e di votazione devono concorrere i tre quinti dei Soci Fondatori.

A ogni Socio Fondatore o Sostenitore spetta un voto.

Ciascun Socio potrà farsi rappresentare per delega da altro Socio. Ogni delegato non potrà comunque ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che lo richiedano per iscritto almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

La convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie è fatta di norma mediante lettera raccomandata 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere fatta mediante telegramma e con preavviso di 5 (cinque) giorni.

La convocazione dovrà contenere, oltre all'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, anche quella dell'Ordine del Giorno.

All'Assemblea Generale dei Soci spetta in particolare il potere di:

- 1) Nominare il Presidente e il Vice Presidente esecutivo con funzioni vicarie. Può nominare inoltre fino a due Copresidenti;
- 2) Nominare sei degli undici membri elettivi del Consiglio, facendo in modo che essi rappresentino il più possibile, per provenienza la composizione dei contributi sottoscritti dai Soci;
- 3) Nominare, su proposta del Consiglio il Segretario Generale dell'Associazione;
- 4) Approvare le linee politiche e programmatiche che nel breve e lungo periodo dovranno improntare l'azione dell'Associazione;
- 5) Approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo (che va inviato ai Soci all'atto della convocazione);
- 6) Deliberare l'ammissione di nuovi Soci;
- 7) Nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

All'Assemblea dei Soci, con i quorum di cui al sesto e settimo comma del presente articolo, spetta il potere di:

- 1) Attribuire il riconoscimento della qualifica di Socio Fondatore ad altri Soci;
- 2) Modificare lo Statuto dell'Associazione;
- 3) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) membri di diritto: il Presidente che lo presiede o, in sua assenza, il Vice Presidente esecutivo, i Copresidenti, il Segretario Generale;
- b) sei membri nominati dall'Assemblea Generale dell'Associazione ai sensi dell'art. 7.
- c) cinque membri nominati direttamente dai membri di diritto ed elettivi del Consiglio Direttivo, dal loro insediamento.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dalla sua elezione e può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo, che viene convocato di norma dal Presidente telegraficamente almeno sette giorni prima della seduta, e, in caso di urgenza, due giorni prima della seduta, è costituito regolarmente se sono presenti, anche per delega, almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deleghe possono essere date solo ad un altro Consigliere. Delibera a maggioranza dei presenti anche per delega.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Eventuali rappresentanti dei Consiglieri presenti alle sedute non avranno facoltà di voto.

A seconda degli argomenti trattati il Presidente può invitare alle sedute, senza facoltà di voto, altri Soci, autorità dell'Università o esperti.

Il Consiglio Direttivo ha in particolare i seguenti compiti:

- 1) attuare i programmi dell'Associazione nell'ambito delle linee fissate dall'Assemblea, provvedendo e sovrintendendo alle relative attività, atti e funzioni;
- 2) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 3) definire i fabbisogni finanziari annui e l'ammontare dei contributi necessari;
- 4) reperire e allocare i contributi e le risorse finanziarie in genere secondo il piano finanziario approvato;
- 5) promuovere l'acquisizione di nuove risorse finanziarie, materiali e professionali;
- 6) proporre all'Assemblea l'acquisizione di nuovi Soci;
- 7) definire eventuali compensi per Consiglieri che abbiano particolari incarichi e per qualsiasi altra collaborazione.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea provvederà all'integrazione del Consiglio Direttivo con la nomina dei nuovi membri eletti ai sensi dell'art.7 e il Consiglio provvederà alla stessa integrazione ai sensi della lettera c) del presente articolo.

Il Consiglio designa all'Assemblea il Segretario Generale, scegliendolo anche al di fuori dei membri del Consiglio e dei Soci, definendo compensi e mansioni, fra le quali sarà compresa la funzione di Segretario verbalizzante degli Organi assembleari e quella di coordinamento delle attività amministrative e gestionali dell'Associazione, sotto la diretta responsabilità del Vice Presidente esecutivo.

Al fine di assicurare un collegamento tra Associazione e Università anche al di fuori delle sedi istituzionali, il Consiglio provvede all'insediamento di un Comitato di Coordinamento, composto dal Presidente e/o dal Vice Presidente esecutivo, che lo presiedono, dal Segretario Generale e da due membri dell'Associazione scelti nell'ambito del Consiglio stesso o anche tra i Soci dell'Associazione.

Il comitato riferisce al Consiglio Direttivo.

art. 9

PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente esecutivo con funzioni vicarie vengono nominati dall'Assemblea che li sceglie fra le persone indicate dai Soci.

Durano in carica tre anni.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Egli può esercitare tutti o parte dei poteri del Consiglio, su deleghe dello stesso, in particolare per quanto riguarda la gestione amministrativa.

In via d'urgenza, può adottare provvedimenti per conto del Consiglio, limitatamente alle materie delegabili, riferendone al Consiglio stesso per la ratifica.

In assenza o in caso di impedimento del Presidente, e su espressa delega di questi, gli stessi poteri possono essere esercitati dal Vice Presidente esecutivo con funzioni Vicarie.

Il Presidente può dare deleghe ai Copresidenti per lo svolgimento di particolari incarichi.

art. 10

ANNO SOCIALE

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione dovranno essere presentati dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

art. 11

RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Il recesso dei Soci di norma può avvenire dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Presidente dell'Associazione con almeno un anno di preavviso.

Il recesso, a richiesta, può anche avere effetto immediato al momento della ricezione da parte del Presidente della relativa dichiarazione.

Ma anche in tal caso il Socio recedente resta comunque obbligato al versamento del contributo ordinario per l'esercizio in corso.

Il Socio recedente non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

In ogni caso il Socio che per qualsiasi motivo interrompa il versamento del contributo viene dal Consiglio Direttivo temporaneamente sospeso da ogni funzione di rappresentante nell'ambito dei vari organi dell'Associazione.

Protraendosi l'interruzione del contributo per almeno due anni, il Socio, su delibera dell'Assemblea, potrà essere escluso dall'Associazione.

art. 12

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea la quale nomina, tra i membri effettivi, il Presidente del Collegio stesso.

I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce all'Assemblea sul rendiconto patrimoniale, economico e finanziario di ogni esercizio.

A tal fine detti documenti devono essere messi a disposizione del Collegio almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

Ai Revisori spetta un compenso determinato dall'Assemblea Generale dei Soci.

art. 13

DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le norme previste dal Codice Civile in materia di Enti Morali.

art. 14

Per modificare gli articoli del presente Statuto è necessaria la maggioranza prevista dall'art. 7.

Registrato a Nuoro il 6.06.88